

CAMERA DEI DEPUTATI N. 676

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

Introduzione dell'articolo 321-*bis* del codice penale concernente ipotesi di non punibilità per il reato di corruzione

Presentata il 12 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — È compito del Parlamento operare con l'esempio e con adeguate disposizioni legislative affinché la vita legislativa dello Stato si svolga, nell'interesse comune della collettività e dei singoli cittadini, in modo da costituire esempio di capacità, di efficienza, di rettitudine.

Ricordava recentemente un Presidente del Consiglio, presentando il suo Governo al Parlamento, che occorre accrescere la fiducia dei cittadini nello Stato democratico « con la pratica della più scrupolosa correttezza amministrativa »; e prendeva in proposito un impegno che giova ricordare: « né lasceremo intentato ogni sforzo per soddisfare l'opinione pubblica giustamente allarmata dal malcostume e dalla corruzione, specie quando essa tenta di corrodere le strutture dello Stato ».

È vero, infatti, che i cittadini della Repubblica non hanno negli organi dello Stato quella fiducia, senza la quale i rapporti fra di essi e la pubblica amministrazione non possono svolgersi in modo corretto: lo stesso moltiplicarsi di ironie su questo argomento, dimostra quanto sia scarsa la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione; e tale mancanza di fiducia dei cittadini colpisce indiscriminatamente tutti i pubblici funzionari, con grave danno per quelli che con onestà e competenza compiono il loro dovere.

Troppo spesso il cittadino confida più nella raccomandazione che nel proprio diritto, e la raccomandazione apre la strada alla corruzione.

Si è venuto, così, creando l'istituto illecito della « bustarella » del quale non si può dire, come dell'araba fenice, « ...che ci

sia ciascun lo dice, dove sia nessuno lo sa! ».

Per combattere quel malcostume dal quale, sempre per ricordare le parole dello stesso Presidente del Consiglio, « l'opinione pubblica è giustamente allarmata », occorrono controlli interni ed esterni, occorre un severo esempio di onestà da parte di chi è preposto; ma pare al proponente che occorra anche sciogliere con coraggio un nodo contenuto nella nostra legislazione penale, un nodo che lega indissolubilmente corrotto e corruttore e che, stabilitosi fra pubblico funzionario e cittadino in una occasione, crea esso stesso delle nuove occasioni.

Dispone l'articolo 321 del codice penale che le pene comminate dagli articoli 318, prima parte, 319 e 320 al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio che ricevono indebitamente denaro o altra utilità si applicano anche al privato corruttore.

Risponde questa rigidità della vigente norma penale allo scopo che il legislatore si proponeva? Non può mettersi in dubbio che corrotto e corruttore siano egualmente colpevoli, l'uno abusando dell'ufficio ricoperto, l'altro del denaro posseduto; e pertanto le norme di cui ai ricordati articoli devono essere mantenute. Tutta-

via, poiché è necessario creare la condizione perché il menzionato nodo possa essere sciolto e l'accertamento della verità diventi possibile nel maggior numero di casi, pare al proponente che debba introdursi nel codice penale una esimente sostanzialmente analoga a quella della ritrattazione nei casi di spergiuro (articolo 371) e di falsa testimonianza (articolo 376).

La colpevolezza resta, è accertata, ma il colpevole non è punibile perché la società ha maggiore interesse a conoscere la verità che a punire il colpevole.

Pare al proponente che, anche nel caso della corruzione, il preminente interesse dello Stato sia quello di rendere possibile la rinuncia alle varie forme di corruzione e così di prevenirle efficacemente.

La non punibilità del colpevole che confessi il reato in ogni momento, purché prima del giudizio, pare infatti l'unico efficace rimedio per spezzare quella che potremmo chiamare l'omertà necessaria del correo.

Il proponente non nasconde la difficoltà della formulazione di siffatta norma ma, mentre non pretende di aver trovato la formula più idonea, confida che essa potrà certamente essere raggiunta nel corso dell'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 321 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 321-bis. — *Casi di non punibilità.*
— Nei casi previsti dagli articoli 318, 319, 320 e 321, non è punibile il colpevole che ne renda confessione prima del giudizio ».